

## III

Successivamente all'entrata in vigore della terza legge relativa all'energia elettrica prodotta con il carbone, gli interventi indiretti effettuati a tale titolo ammontavano, al 31 dicembre 1988, a circa 30 miliardi di marchi tedeschi.

Con decisione 89/296/CECA, la Commissione ha autorizzato per il 1988 un importo di 4 700 milioni di marchi tedeschi. In base alle ultime informazioni disponibili, l'importo versato è stato maggiorato di 200 milioni di marchi tedeschi in seguito ad un aumento delle entrate del fondo effettivamente percepite rispetto all'importo previsto.

L'intervento indiretto considerato per il 1989 costituisce un aumento del 14 % circa rispetto all'anno precedente.

## IV

L'evoluzione registrata durante questi ultimi anni deve essere valutata nel contesto degli obiettivi della decisione n. 2064/86/CECA, in particolare di quelli menzionati nell'articolo 2, paragrafo 1.

A tal fine è opportuno sottolineare che anche la terza legge tedesca relativa all'energia elettrica prodotta con il carbone cita solo, tra gli obiettivi da conseguire per il carbone, la stabilizzazione della produzione, escludendo gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della suddetta decisione, segnatamente quello del miglioramento della competitività o della creazione di nuove capacità economicamente redditizie.

L'automaticità della concessione dell'aiuto alle quantità di carbone prodotte fissate dalla legge è tale da incoraggiare la realizzazione di investimenti per il mantenimento di capacità che non presentano a termine nessuna garanzia economica.

Gli obiettivi dichiarati dalla legge in questione, infine, non includono in primo luogo una soluzione dei problemi sociali e regionali connessi all'evoluzione dell'industria carboniera.

La Commissione ha tuttavia considerato in passato che tale misura potesse attenuare i problemi sociali e regionali di tale industria e che la sua immediata soppressione avrebbe potuto aggravare tali problemi.

## V

Dato il carattere transitorio della suddetta decisione, che scade il 31 dicembre 1993, e vista la necessità di ricercare a termine una redditività economica dell'industria carboniera della Comunità, va ricordato che per il 1988 la Commissione aveva autorizzato, con l'articolo 1 della decisione 89/296/CECA, gli importi compensativi da versare ai produttori di energia elettrica, tenendo conto di quanto segue:

- la loro immediata soppressione avrebbe aggravato i problemi sociali e regionali connessi con l'evoluzione dell'industria e
- essi dovranno contribuire al miglioramento della competitività di tale industria, essere ridotti progressi-

vamente ed essere accompagnati da un piano di ristrutturazione, di ammodernamento e di razionalizzazione dell'industria carboniera.

## VI

Le circostanze di fatto e di diritto che hanno indotto la Commissione ad adottare la decisione 89/296/CECA relativa al 1988 non sono per altro cambiate nel 1989 in modo da giustificare un aumento dell'importo compensativo nel 1989.

Al contrario, rispetto alla situazione esistente sul mercato energetico della Repubblica federale di Germania nel 1988, l'evoluzione osservata e prevedibile per il 1989 è caratterizzata piuttosto da un aumento dei prezzi dei combustibili di riferimento, ossia dei prezzi dell'olio combustibile e del carbone importato.

Inoltre il livello di tassazione dell'olio combustibile destinato alle centrali elettriche ha rafforzato questa tendenza constatata nella Repubblica federale di Germania.

In queste condizioni, l'applicazione dei parametri previsti nella terza legge relativa all'energia elettrica prodotta a partire dal carbone non può dar luogo ad un pagamento compensativo a titolo dell'anno 1989 che superi quello autorizzato dalla decisione 89/296/CECA, compreso comunque l'importo compensativo complementare di 200 milioni di marchi tedeschi da versare a titolo del 1988, aiuto complementare che risulta dall'equiparazione dell'importo previsto con l'importo effettivo, sulla base delle entrate derivanti dall'applicazione del tasso di prelievo del 7,25 %.

La presente decisione non pregiudica la questione della compatibilità dei contratti di acquisto di carbone tedesco, conclusi con i produttori di energia elettrica (*Jahrbundertvertrag*), con le disposizioni dei trattati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il pagamento dell'importo compensativo previsto nell'ambito della terza legge relativa all'energia elettrica prodotta con il carbone è autorizzato fino a concorrenza di 4 900 milioni di marchi tedeschi per l'anno 1989.

*Articolo 2*

È autorizzato il pagamento di un importo compensativo complementare fino a concorrenza di 200 milioni di marchi tedeschi per l'anno 1988.

*Articolo 3*

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1990.

*Per la Commissione*

António CARDOSO E CUNHA

*Membro della Commissione*